Data:	Ven 27/04/2018 16:53
Da:	lazio.controllo@corteconticert.it
A:	segreteriagenerale@cert.consreglazio.it, protocollo@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto:	Deliberazione n. 31/2018/FRG Regione Lazio - Gruppo consiliare LISTA STORACE PRESIDENTE
Allegato/i:	Nota trasmissione Del-n-31-2018-FRG.pdf*(dimensione 149 KB)* Del-n-31-2018-FRG Regione Lazio Gruppo consiliare L. STORACE Rend. 2017.pdf*(dimensione 4.77 MB)*

Si trasmette la deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti nella Camera di consiglio del 26 aprile 2018.

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

CORTE DEI CONTI
0001691-27/04/2018-SC_LAZ-T99-P

Ill.mo dott. Daniele Leodori
Presidente del Consiglio regionale per il Lazio
Via della Pisana, n. 1301
00163 ROMA
P.E.C.: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it

Ill.mo dott. Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio
Via Cristoforo Colombo, 212
00145 ROMA
P.E.C.: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Deliberazione n. 31/2018/FRG - Gruppo consiliare Lista Storace.

Si trasmette in allegato la deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Sezione Regionale di controllo per il Lazio nella Camera di consiglio del 26 aprile 2018.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Dott. Aurelio Cristallo

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T99
DOC. INTERNO N.72463855 del 27/04/2018

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 26 aprile 2018

composta dai magistrati:

Carlo Chiappinelli	Presidente;
Maria Luisa Romano	Consigliere;
Carmela Mirabella	Consigliere;
Rosalba Di Giulio	Consigliere;
Angela Pria	Consigliere;
Oriella Martorana	Consigliere, relatore;
Elena Papa	Primo Referendario.

VISTI gli artt. 28, 81, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l'art. 7, comma 7;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n.1, recante "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*";

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, contenente "*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*";

VISTI il regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione C.R. n. 62 del 4 luglio 2001, il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione U.P. n.3 del 29 gennaio 2003, nonché il regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione C.R. n. 169 del 18 novembre 1981;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 febbraio 2017, con cui questa Sezione regionale di controllo ha definito le "*Linee di indirizzo in materia di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari della regione Lazio*";

VISTA la nota prot. n. 131/SP/2018 del 28 febbraio 2018, acquisita in pari data da questa Sezione al n. prot. 1044;

VISTA la deliberazione n. 7/2018/FRG del 20 marzo 2018, di richieste istruttorie ritenute necessarie al fine di procedere alla regolarizzazione dei rendiconti;

VISTE le controdeduzioni, le integrazioni documentali e le rettifiche prodotte con nota n. 190/SP/2018 del 28 marzo 2018, acquisita in data 20 aprile 2018 al protocollo n. 1623 della Sezione, a firma del Presidente del Consiglio Regionale e, per il suo tramite, del Presidente del Gruppo consiliare denominato "Lista Storace Presidente";

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 10 del 23 aprile 2018 con la quale è stata disposta la convocazione dell'odierna Camera di consiglio per le conseguenti decisioni collegiali;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Oriella Martorana;

Premesso in

FATTO

Con nota di accompagnamento protocollo regionale n. 131/SP/2018 del 28 febbraio 2018, acquisita da questa Sezione regionale di controllo in pari data, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso, tra gli altri, il rendiconto, con relativa documentazione allegata, del Gruppo denominato "Lista Storace Presidente" relativo all'esercizio 2017, corredato della relazione integrativa.

La trasmissione dei sopracitati documenti contabili è stata disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 10 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il predetto rendiconto è stato sottoposto ad esame istruttorio, assumendo a parametro la normativa statale e regionale di settore ed i principi contabili di veridicità e correttezza, codificati dal d.P.C.M. 21 dicembre 2012 e dalle unite Linee guida, nonché le regole tecniche fissate per la rilevazione dei fatti di gestione che confluiscono nelle grandezze aggregate contabilizzate.

Per le entrate registrate a rendiconto, gli accertamenti hanno riguardato la conformità ai parametri fissati dalla normativa regionale della quantificazione degli importi assegnati dal Consiglio, a titolo di contributi, ai Gruppi, con risorse a carico del bilancio del Consiglio medesimo, nonché la riconciliabilità con i dati delle chiusure contabili dell'esercizio precedente e con quelli dei mandati emessi nel 2017.

Per le spese, è stata dedicata specifica attenzione alla completezza ed esaustività della documentazione giustificativa, in coerenza con le esigenze informative esposte negli indirizzi preventivi di cui alla deliberazione n. 6/2017/INPR.

L'emersa necessità, agli esiti di tale disamina, di acquisire chiarimenti ed integrazioni ha comportato la formulazione di richieste e rilievi istruttori, formalizzati con la deliberazione n. 7/2018/FRG del 20 marzo 2018, al contempo assegnando ai Gruppi consiliari il termine di trenta giorni per la regolarizzazione dei rendiconti e la produzione della documentazione carente.

In dettaglio, preliminarmente si osservava che il Gruppo, già uninominale, si è sciolto nel corso dell'annualità 2017, precisamente il 30 ottobre 2017. Conseguentemente il controllo intestato alla Sezione ha avuto ad oggetto i fatti di gestione rendicontati fino a tale data. Sul versante delle entrate, si rileva altresì che il medesimo non è stato fatto oggetto di

assegnazioni in epoca successiva, quali quelle disposte con la delibera dell'UP n. 163 del 22 novembre 2017, che ha solo ricognito le assegnazioni già effettuate, per un importo complessivo di euro 52.677,84 destinate a spese di personale; nonché con la delibera n. 162 di pari data, che ha ricognito le risorse assegnata entro il 31 ottobre 2017 al medesimo Gruppo per le finalità di funzionamento.

Quanto ai singoli rilievi, gli stessi risultavano inerenti ai profili di seguito riportati:

A. Carenza documentale inerente la completezza dell'estratto conto e irregolarità derivate

Si rilevava la mancata attestazione di conformità all'originale dell'estratto conto bancario; nonché l'irritualità di un prelievo di denaro contante allo sportello bancario pari a € 1.000 per il pagamento di una cartella Equitalia di € 952,39, come dichiarato e di cui vi è prova del pagamento in copia conforme. In conseguenza si rilevava l' irritualità della restituzione effettuata al Consiglio Regionale in data 27 novembre 2017 della somma restante pari a € 47,61 a mezzo bonifico per cassa.

B. Carenza documentale in relazione ad un bonifico effettuato ad Equitalia

Veniva altresì rilevata la carenza della documentazione attestante il versamento ad Equitalia da effettuarsi per ritenute previdenziali (*id est* cartella di pagamento e ricevuta del bonifico effettuato), per un importo pari a € 10.817,41, risultante soltanto dall'estratto conto.

C. Erroneo calcolo degli oneri bancari

Il dato riguardante gli oneri bancari, quantificato in una somma pari a € 506,99 non trovava riscontro nei movimenti registrati in estratto conto. In particolare non risultavano rendicontate le somme previste in fase di chiusura del conto corrente, pari a € 72,99 per competenze di liquidazione, € 15,89 per imposta di bollo e € 0,37 € per interessi accreditati, per un totale di € 88,51.

D. Mancata corrispondenza del Fondo di cassa finale con l'importo finale complessivo presente sul conto corrente

L'importo complessivo dei fondi di cassa finale per spese di personale e di funzionamento non trovava corrispondenza con gli importi presenti sul conto corrente al momento della chiusura del conto a causa delle precedenti, rilevate irregolarità. Invero, la somma dei fondi di cassa finale in base al rendiconto inviato risultava pari a € 72.769,29, mentre la quota presente sul conto corrente era pari a € 72.633,17.

In data 20 aprile 2018, con nota prot. n. 190/SP/2018 del Consiglio regionale è stata

trasmessa la documentazione inoltrata dal Presidente del Gruppo "Lista Storace Presidente", acquisita in pari data al protocollo n.1623 della Sezione.

Considerato in

DIRITTO

I. L'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce che "*Ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale*". Esso pone a carico di tutti i soggetti che rivestano la natura giuridica di Gruppo consiliare, in conformità agli statuti e alle leggi regionali relative, l'obbligo di predisporre e approvare un rendiconto annuale al fine di "*assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità*".

La citata previsione implica che tutti i Gruppi sono tenuti alla predisposizione del rendiconto e che per essa vada rispettata una scansione annuale.

Il principio dell'annualità risulta confermato anche in sede di previsione degli obblighi restitutori eventualmente discendenti dalla pronuncia della Sezione regionale di controllo accertativa della irregolarità, in tutto o in parte, del rendiconto medesimo. Dispone infatti il comma 11 del D.L. n. 174/2012 che: "*L'omessa regolarizzazione (...) comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate*" (vd. art. 1 cit. comma 11) e che "*L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti*"(art. 1 cit., comma 12).

Il principio dell'annualità è altresì rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale (preventivo, per la allocazione delle risorse corrispondenti) e consuntivo. Valga a tal proposito il richiamo all'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che "*Il rendiconto è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione*".

In tale linea può ricordarsi come la Corte costituzionale, con la citata pronuncia n. 39/2014, abbia chiarito che "(...) *il rendiconto delle spese dei Gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali Gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale*". Da tale assunto è dato desumere che l'obbligo restitutorio ha come finalità non quella di sanzionare

condotte - funzione propria della competenza di altro Giudice o di altra articolazione della Corte dei conti - quanto quella di garantire l'equilibrio di bilancio (e dunque anche una finalità preventiva e refertuale in una logica di leale collaborazione istituzionale), congiuntamente a quella di "*ripristinare*" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della non riferibilità alle finalità istituzionali dei Gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (vd. in tal senso sez. reg.le di controllo Friuli Venezia Giulia, dec. n. FVG/20/2014/FRG e dec. n. FVG/57/2014/FRG).

Al contempo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 10, primo e secondo periodo, nella parte in cui prevedevano il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti alla Sezione e delle deliberazioni da questa assunte.

Ne discende che il Presidente del Consiglio regionale, per il cui tramite sono stati trasmessi i rilievi formulati dalla Corte dei conti nell'esercizio del controllo in esame, deve, a sua volta, porre in essere, nella fase di ricezione e successivo invio della documentazione trasmessa dai Gruppi consiliari, la verifica della regolarità formale di detta produzione in termini sia di accertamento della predisposizione, da parte di ciascun Gruppo, del relativo rendiconto, sia di controllo, in termini di relativa sufficienza e riconducibilità alla spesa di riferimento, della documentazione a supporto.

In ordine alle finalità del controllo, il medesimo articolo 1 del richiamato D.L. n. 174/2012 ha previsto che la Sezione si pronunci sulla regolarità contabile del rendiconto, ascrivendolo nel contesto dei controlli di carattere esterno, svolti da un organo terzo e neutrale avente natura documentale, sulla sana gestione finanziaria delle Regioni, al duplice fine "*di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*"(sul punto vedasi anche Corte cost. n. 39/2014).

Discende dai delineati caratteri che il controllo di che trattasi non esaurisce il novero dei controlli e delle valutazioni di altri Organi, magistratuali e/o amministrativi, né il sindacato di merito e/o di legalità/liceità che dagli stessi potrà essere esercitato nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite per legge.

Quanto ai parametri e criteri ai quali deve conformarsi l'attività di verifica della Sezione, si ricorda che, in attuazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L.

n. 174/2012, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le Linee Guida sulla cui base strutturare e approvare i rendiconti dei Gruppi consiliari.

Le citate Linee Guida, recepite con d.P.C.M., sono state utilizzate dalla Sezione quale parametro per la verifica dei rendiconti, anche in termini di "*corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità*", nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

Quanto ai singoli criteri cui la Sezione ha uniformato il proprio controllo, gli stessi vengono qui di seguito esplicitati:

a) conformità delle spese inserite nei Rendiconti ai principi di veridicità e correttezza prescritti ai sensi dell'art. 1 del citato d.P.C.M.;
b) utilizzo dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale esclusivamente per l'attività istituzionale del Gruppo (art.1, comma 3, lett. a) d.P.C.M.);
c) rispetto della normativa regionale vigente per la disciplina delle spese di personale intestate ai Gruppi;
d) rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (art.4 del Regolamento);
e) rispetto degli obblighi di registrazione degli acquisti di beni strumentali;
f) rispetto degli adempimenti di rendicontazione prescritti in capo al Presidente del Gruppo consiliare.

Dunque, le richiamate Linee Guida hanno codificato nella veridicità e correttezza i principi fondamentali cui devono conformarsi le spese inserite nei rendiconti dei Gruppi consiliari a decorrere dall'esercizio 2013.

L'art. 1, comma 2, in particolare, definisce la veridicità della spesa in termini di corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute; la correttezza attiene "*alla coerenza delle spese con l'attività istituzionale del Gruppo consiliare*".

In questo ordine di considerazioni può richiamarsi il principio affermato nella citata pronuncia n. 39/2014 della Corte costituzionale, ove è posto in evidenza che " *il controllo documentale in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei Gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'inerenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai Gruppi medesimi, secondo il principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*" (cfr. Corte dei conti, SSRR in s.c., sent. n. 10/2017/EL).

Inoltre, il d.P.C.M. disciplina una serie di divieti di utilizzo dei contributi corrisposti dal Consiglio regionale.

A tale fine, ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo; non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici dei partiti o di movimenti politici o delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

Inoltre, i Gruppi non possono erogare i contributi ricevuti dal Consiglio regionale e/o intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i Consiglieri regionali di altre regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti; non sono consentite spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di "*par condicio*".

Lo stesso d.P.C.M. prevede inoltre ulteriori casi di divieto relativi a: spese sostenute dal Consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del Consigliere; spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; spese relative all'acquisto di automezzi.

In conformità al principio di "*coerenza della spesa*", il contributo per spese di funzionamento può essere utilizzato esclusivamente per le seguenti voci di spesa: di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione; per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici; telefoniche e postali; per la promozione istituzionale dell'attività del Gruppo consiliare e dei singoli Consiglieri appartenenti al Gruppo medesimo; per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del Gruppo consiliare o del singolo Consigliere appartenente al medesimo; per incarichi di consulenza, studio e ricerca, i cui incarichi siano stati conferiti con contratti stipulati dal Presidente del Gruppo consiliare; di rappresentanza, sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, quali ospitalità e accoglienza; per l'acquisto di beni strumentali

destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei Gruppi, quali spese per l'acquisto e il noleggio di cellulari e dotazioni informatiche e di ufficio; per altre spese relative all'attività istituzionale del Gruppo, debitamente motivate dal Presidente del Gruppo medesimo.

Ancora, le cennate Linee Guida configurano anche il modello di redazione dei documenti contabili attraverso la codificazione di parametri standardizzati che garantiscano omogeneità sotto il profilo contabile, al fine di soddisfare esigenze di armonizzazione nella relativa redazione, che si profilano a loro volta funzionali a consentire la raffrontabilità dei conti e, in definitiva, l'attendibilità dei dati finanziari complessivi, oltre che ad assicurare validi strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica.

Quanto al contributo per le spese di personale, la relativa disciplina risulta integrata, in coerenza con la previsione dell'articolo 1, comma 5, delle Linee Guida, dalla normativa di fonte regionale.

Vengono, in tale contesto, in considerazione le previsioni dell'articolo 37, comma 5, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, nel testo modificato dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativamente al personale di diretta collaborazione di cui possono avvalersi i Gruppi. Rilevano altresì le previsioni di cui agli articoli 11,12 e 13 della legge regionale n. 4/2013 richiamata con riguardo: ai parametri e criteri cui deve essere adeguata la determinazione degli importi da corrispondersi a titolo di contributi (art. 11); alle modalità di relativa rendicontazione (art. 12); nonché alle ipotesi in presenza delle quali sorge, a carico del Gruppo percettore, l'obbligo di restituzione del contributo ricevuto (art. 13).

La disciplina di fonte regionale sull'utilizzo del personale di diretta collaborazione da parte dei Gruppi risulta, poi, integrata con ulteriori norme di dettaglio, contenute nel Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (di cui alla deliberazione U.P. del 29 gennaio 2003, n. 3), in particolare, all'articolo 11 e al successivo articolo 14, in cui è espressamente contemplata, in alternativa all'utilizzazione del personale della struttura di supporto del Consiglio (nelle sue componenti degli Organi istituzionali, degli Organi di controllo e garanzia e degli Organi politici), la facoltà di assunzione diretta, attraverso la stipula dei relativi rapporti di lavoro, da parte del Gruppo, previamente comunicata al Segretario generale del Consiglio.

II.1 Passando a considerare gli esiti dell'odierno controllo, precisa il Collegio che il Gruppo, già uninominale, si è sciolto in data 30 ottobre 2017; la fattispecie è stata fatta oggetto di controllo alla luce delle previsioni recate dall'articolo 11, commi 4 e 5, della L.R. n. 4/2013 ("Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione"). Il comma 4 dell'articolo 11, per parte sua, consente l'erogazione di contributi ai Gruppi composti da un solo consigliere solo nell'ipotesi del Gruppo misto e di Gruppi che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all'esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente; il successivo comma 5 prevede che se un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la cnsistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Il controllo intestato alla Sezione ha avuto ad oggetto i fatti di gestione rendicontati fino alla data di cessazione (30 ottobre 2017).

Sul versante delle entrate, è stato altresì accertato, in base alla documentazione acquisita, che il medesimo non è stato fatto oggetto di assegnazioni in epoca successiva, quali quelle disposte con la delibera dell'UP n. 163 del 22 novembre 2017, che ha solo ricognito le assegnazioni già effettuate, per un importo complessivo di euro 52.677,84 destinate a spese di personale; nonché con la delibera n. 162 di pari data, che ha ricognito le risorse assegnate entro il 31 ottobre 2017 al medesimo Gruppo per le finalità di funzionamento.

Quanto alla qualificazione dell'evento di scioglimento, la Sezione ritiene di formulare le considerazioni che seguono in merito alla natura giuridica del Gruppo e al corretto inquadramento giuridico delle conseguenze della anticipata estinzione a seguito della decisione dell'unico componente di aderire ad altro Gruppo. Richiama al riguardo la natura temporanea del Gruppo, soggetto giuridico la cui durata risulta circoscritta nell'orizzonte temporale della legislatura regionale, fisiologicamente legata al termine naturale della legislatura medesima, ove non intervengano *medio tempore*, come nel caso di specie, altri fatti causativi della relativa estinzione (in tal senso, vd.sez. reg.le controllo Lazio, delib. n. 29/2017/FRG). La riconosciuta natura pubblicistica dei Gruppi consiliari, sia pure non esclusiva, che li qualifica come organi del Consiglio, o come uffici comunque necessari e

strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio medesimo, tali, in particolare, nell'esercizio delle funzioni istituzionali all'interno del Consiglio regionale, finanziate da quest'ultimo concorre, insieme alla rilevata temporaneità dei medesimi, a far ritenere inappropriato il richiamo a fattispecie e istituti propri dello statuto privatistico delle persone giuridiche del V libro del Codice civile, quali la fusione e la trasformazione in altro soggetto giuridico (sulla natura giuridica dei Gruppi consiliari vd. Corte dei conti, SS.RR. in s.c., sent. n.. 30/2014/QM, sent. n. 39/2014/EL e sent. n. 10/2017/EL e *ivi* giurisprudenza costituzionale citata).

II.2 Riguardo alle risultanze del rendiconto in esame, alla luce degli elementi conoscitivi e della documentazione acquisita a seguito dell'attività istruttoria, le stesse possono di seguito sintetizzarsi.

Il documento contabile è stato trasmesso in originale con sottoscrizione del Presidente del Gruppo, nonché unico componente del Gruppo stesso, corredato, nella prima parte, non riguardante le spese, della seguente documentazione:

1. deliberazioni dell' Ufficio di presidenza relative all'assegnazione dei fondi per l' anno 2017 (in copia conforme all'originale);
2. relazione sul rendiconto 2017, prodotta in originale e sottoscritta, nonché siglata in prima pagina, dal Capogruppo;
3. dichiarazione, in originale con sottoscrizione del Capogruppo, in cui si rappresenta che i contributi erogati dal Consiglio regionale a favore del Gruppo sono stati utilizzati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. b) del dPCM 21/12/2012;
4. dichiarazione, in originale sottoscritta dal Capogruppo, su uso del contante, ulteriori contributi per il Gruppo e registro dei beni durevoli;
5. disciplinare di rendicontazione dei contributi per il funzionamento del Gruppo consiliare, in copia conforme all'originale;
6. dichiarazione, in originale e sottoscritta dal Capogruppo, in merito al numero di Consiglieri costituenti il gruppo stesso (1).
7. Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC - relativo al Gruppo in copia conforme all'originale;
8. comunicazione, in copia conforme all'originale, inviata al Segretario generale del Consiglio, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, L.R. n. 6/2002, con la quale il Gruppo

comunica di esercitare l'opzione prevista dall'articolo 14 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale in merito all'assunzione diretta di collaboratori;

9. dichiarazione, in originale e sottoscritta dal Capogruppo, di non utilizzo delle strutture di diretta collaborazione per l'anno 2017;
10. dichiarazione, in copia conforme all'originale, di adesione al Gruppo Pdl-Forza Italia;
11. dichiarazione di cessazione del Gruppo consiliare;
12. documentazione attestante gli adempimenti conseguenti alla cessazione del Gruppo consistente in due bonifici effettuati (uno per la cassa contante e l'altro per la giacenza residua in conto corrente).

Si evidenzia, infine, che il Gruppo si è dotato di prospetto cronologico dei movimenti bancari giornalieri.

VALORI CONTABILI

Fondo cassa al 31 dicembre 2016/1° gennaio 2017

Il fondo cassa esercizi precedenti, esposto nel rendiconto 2017, è pari a € 63.588,66 ed è così distinto:

- Fondo cassa per spese di funzionamento al 31 dicembre 2016 € 28.587,66;
- Fondo cassa per spese di personale al 31 dicembre 2016 € 35.001,00.

Gli importi coincidono con gli omologhi esposti nel rendiconto 2016 alle voci "***Fondo cassa finale per spese di funzionamento***" e "***Fondo cassa finale per spese di personale***" al 31 dicembre 2016.

Il saldo di banca al 31 dicembre 2016, pari a € 63.588,66, corrisponde con i valori esposti nei menzionati rendiconti alle citate voci.

ENTRATE

Fondi assegnati per spese di funzionamento

I mandati di pagamento in atti (nel numero di 11) danno conto del trasferimento di fondi per spese di funzionamento per un importo complessivamente pari a € 13.403,62 come da rendiconto trasmesso (voce 1 rendiconto).

Fondi assegnati per spese di personale

I mandati di pagamento in atti (nel numero di 6) danno conto del trasferimento di fondi per spese di personale per un importo complessivamente pari a € 52.677,84 come da rendiconto trasmesso (voce 2 del rendiconto).

Il dato corrisponde alle assegnazioni definitive determinate con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio n. 163 del 22 novembre 2017 e trova riscontro nei movimenti di banca.

Altre entrate

Non sono state rendicontate entrate diverse dai trasferimenti del Consiglio regionale.

SPESE

La documentazione a corredo delle spese è composta di:

1. dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 2, dell'allegato A al DPCM 21/12/2012, prodotta in originale e sottoscritta dal Capogruppo, in merito alla veridicità e correttezza delle spese sostenute, nonché alla loro coerenza con quanto previsto dal disciplinare del Gruppo;
2. dichiarazione sull'autorizzazione preventiva di spesa, in originale sottoscritta dal Capogruppo, in cui si precisa che, essendo il Gruppo costituito da un unico componente, tutte le spese si considerano implicitamente autorizzate al momento del saldo delle stesse;
3. comunicazioni UniLav per il personale dipendente;
4. dichiarazioni rese dai dipendenti in merito alla loro posizione con i partiti politici (copia conforme all'originale);
5. note in cui si rappresenta l'attività svolta da ogni dipendente (in originale con sottoscrizione del Capogruppo);
6. dichiarazione di dimissioni da parte della dipendente F.B. (copia conforme all'originale);
7. dichiarazione di accertamento dei requisiti di idoneità del personale dipendente e di collaborazione (copia conforme all'originale);
8. comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro relativamente ai dipendenti F. P. e B. C., con contestuale presa visione (copia conforme all'originale);
9. buste paga e relativi F24 con quietanze di versamento (copia conforme all'originale);
10. distinte di bonifico relative al pagamento delle retribuzioni (copia conforme all'originale);
11. foglio riepilogativo, in originale sottoscritto dal Capogruppo, con cui si dà conto delle eventuali variazioni contrattuali intervenute nei rapporti di lavoro intercorrenti con i dipendenti del Gruppo;

12. richiesta di collaborazione occasionale con G.A. per redazione di proposta di legge con annesso *curriculum*, dichiarazione resa in merito alla propria posizione con i partiti politici (copia conforme all'originale), fattura e ricevuta del bonifico (in copia conforme all'originale);
13. fatture e ricevute di bonifici relativi al rapporto di consulenza con lo Studio L. (in copia conforme all'originale);
14. lettera di incarico per attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro con la società E. con relativa fattura e ricevuta di bonifico (in copia conforme all'originale);
15. fattura e ricevuta di bonifico (in copia conforme all'originale) per la prestazione occasionale svolta dala società E. relativa allo svolgimento del corso di formazione per R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Si evidenzia, infine, che il Gruppo si è dotato di prospetto cronologico dei movimenti bancari giornalieri.

Spese per il personale sostenute dal Gruppo

Il Gruppo "Lista Storace Presidente" ha rendicontato spese di personale per € 30.980,04.

Quanto al versamento delle ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale, si rileva che gli importi complessivi risultanti dalle ricevute "*F24*", fornite tutte in copia conforme all'originale, (compresa la cartella di pagamento evasa con denaro contante pari alla cifra di € 952,39), coincidono con l'importo rendicontato dal Gruppo, pari a € 12.616,51 e ai movimenti di banca.

In merito alla mancata documentazione in atti del versamento ad Equitalia effettuato per ritenute previdenziali, pari a € 10.817,41, di cui mancava sia l'eventuale cartella pagata sia la ricevuta del bonifico effettuato giustificative dell'importo, il quale risultava soltanto dall'estratto conto, si dà conto di quanto emerso a seguito delle richieste istruttorie.

Facendo rimando a quanto più estesamente verrà più avanti osservato, specificamente in merito alle ragioni giustificativi della spesa (vd. infra, par. II.2), si accerta in questa sede che a seguito dei rilievi istruttori la rilevata carenza documentale è stata sanata con il deposito della documentazione richiesta, consistente in: 1) Avviso INPS mancato adempimento dell'8.4.2017 n. 39720170001216416000; 2) estratto conto (da cui risulta l'evidenza del pagamento *de quo*); 3) copia dell'effettuato versamento tramite bonifico bancario del 13.06.2017 (Identificativo Operazione: 00255016476).

Infine, l'ulteriore documentazione è corredata di prospetti in copia conforme all'originale che dettagliano le quote riferibili a ciascun dipendente per anno e mese.

Spese per consulenze, studi e incarichi

Le spese rendicontate, pari complessivamente a € 5.055,90, adeguatamente documentate, sono afferenti a:

- servizi di collaborazione occasionale con G. A., consistente nell'elaborazione di un testo base per la proposta di legge n. 379 del 19/4/17, per un compenso pari a € 2.500 (di cui € 500 riguardano la ritenuta di acconto);
- servizi di assistenza fiscale e del lavoro (paghe e contributi) per € 2.031,30;
- sicurezza sul lavoro per € 488,00;
- servizi di formazione per R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) per € 41,60.

La documentazione è stata prodotta in copia conforme all'originale.

Il valore trova corrispondenza nei movimenti di conto corrente.

Altre spese

Alla voce "Altre spese", infine, sono state rendicontate spese riguardanti gli oneri bancari che sono state inizialmente quantificate nella somma pari a € 560.99, dato corretto successivamente ai rilievi istruttori.

Il rilievo può pertanto ritenersi superato.

Fondo cassa al 31 dicembre 2017

Il fondo cassa rendicontato al 31 dicembre 2017, pari a € 72.633,17, di cui € 36.292,27 per spese di funzionamento e € 36.340,90 per spese di personale, coincide con il saldo di banca alla data della chiusura del conto, in virtù delle correzioni effettuate a seguito dei rilievi istruttori, in particolare per il computo degli oneri bancari sostenuti per la chiusura del conto, ammontanti complessivamente a € 88,51, nonché alla somma di € 47,61 che è stata restituita irritualmente direttamente al Consiglio Regionale a mezzo bonifico per cassa in data 27 novembre 2017 in seguito al pagamento con denaro contante di una cartella di pagamento emessa da Equitalia s.p.a..

Alla luce degli elementi conoscitivi e delle integrazioni documentali acquisite in sede istruttoria possono ritenersi superati i rilievi sintetizzati alle lettere C e D della parte in "Fatto".

II.3 Permangono, invero, profili di criticità in merito alle fattispecie che hanno formato oggetto dei rilievi istruttori sintetizzati alle lettere A e B della parte in "Fatto".

II.3.1 In particolare, in merito all'effettuazione del prelievo di contante per un importo pari a € 1.000,00 per il pagamento di una cartella Equitalia per un importo di € 952,39, con conseguente restituzione al Consiglio regionale a mezzo bonifico per cassa in data 27 novembre 2017 della somma residuale di € 47,61 (per come rilevata alla lett. A soprarichiamata), il Collegio prende atto delle motivazioni in fatto formulate dalla Capogruppo in ordine alle circostanze che hanno condotto all'uso del contante, sostanzialmente riconducibili alla necessità di provvedere al pagamento di un debito di pari importo emerso nei confronti di Equitalia s.p.a. nell'immediatezza della cessazione del Gruppo.In sede istruttoria, invero, la Capogruppo, riprendendo quanto già espresso nella relazione al rendiconto, ha attestato che " *(...) il Gruppo consiliare, fin dalla sua costituzione ad inizio Legislatura, non si è mai avvalso dell'uso di denaro contante per il pagamento di qualsivoglia spesa. Detta prassi (...) è stata necessariamente interrotta in un unico caso. Il 23 novembre u.s. a seguito di un controllo fatto presso gli uffici di Equitalia, al fine di verificare la propria situazione debitoria in vista della chiusura del Gruppo, è emerso un debito pari ad € 952, 36. Tenuto conto del fatto che Equitalia non accetta pagamenti online a mezzo modello f 24, che non era possibile pagare con assegno a causa dell'imminente chiusura del conto corrente, e che il bancomat del Gruppo, mai usato in precedenza, per essere attivato necessitava di un prelievo iniziale in contanti presso una filiale Unicredit, unica soluzione rimaneva quella di ritirare denaro contante al fine di pagare detto debito (...)*".

Al riguardo, osserva che la sopradescritta modalità di utilizzo delle risorse assegnate per le finalità istituzionali del Gruppo non appare conforme agli obblighi normativamente fissati di tracciabilità delle movimentazioni aventi ad oggetto le somme assegnate ai Gruppi a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale, stante la relativa inidoneità a consentirne una corretta rilevazione e conseguente rendicontazione. Insufficiente, poi, a giustificare tale non consentita modalità appare la circostanza di fatto addotta, posto che la situazione debitoria nei confronti di Equitalia avrebbe dovuto essere nota al Capogruppo secondo canoni di ordinaria diligenza nell'assolvimento dei propri obblighi fiscali.

La descritta irregolarità si è, in ultimo, riverberata, sulla conseguente operazione di restituzione "*per cassa*", effettuata per l'importo di € 47,61 della differenza non utilizzata per il pagamento.

Pertanto – e conclusivamente sul punto – la Sezione rileva la non corretta modalità di gestione delle risorse assegnate limitatamente alla somma di euro € 1.000,00 per prelievo in contante e conseguente restituzione "per cassa" della somma residuale di € 47,61, ancorché non inficiante la regolarità della spesa effettuata.

II.3.2 Elementi di criticità ai fini dell'accertamento della relativa regolarità permangono,poi, con riguardo alla spesa sostenuta dal Gruppo con le risorse assegnate per l'annualità 2017 e afferenti alla somma di € 1.105,35 per il ritardato pagamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali, e precisamente per il pagamento di sanzioni per morosità, per un importo pari a € 790,43 , e di oneri di riscossione per un importo di € 314,92.

Ritiene il Collegio che la spesa come sopra effettuata sia stata irregolarmente rendicontata in quanto difetta il requisito della riferibilità della medesima all'interesse e all'attività istituzionale del Gruppo,trattandosi nel caso di specie non del pagamento per gli obblighi previdenziali e assistenziali connessi all'instaurato rapporto di lavoro, rispetto ai quali deve riconoscersi la correttezza delle spese connesse, sostenute a titolo di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali (cfr. SS.RR. in s.c., sent. n. 39/2014/EL), ma del maggior esborso di risorse dovuto al ritardo nell'adempimento dei detti obblighi.

Al riguardo, ritiene il Collegio di dover procedere alla verifica in merito alla regolarità delle spese in oggetto in virtù del criterio, fissato dall'art.1, comma 2, del d.P.C.M. della correttezza della spesa, da intendersi come attinente "alla coerenza delle spese con l'attività istituzionale del Gruppo consiliare". Viene, in sostanza, in considerazione la verifica dell'inerenza della spesa alle funzioni istituzionali svolte dal Gruppo, fermo restando il limite dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, nonché il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali del Gruppo.

Tale verifica deve essere compiuta alla stregua di un criterio interpretativo di tipo sostanziale - e non meramente formale - che, nel caso in cui si tratti di verificare la giustificabilità della spesa sostenuta a titolo di spesa di personale, non può prescindere dal fondamentale requisito della utilità conseguita dal Gruppo a seguito del corretto espletamento della prestazione lavorativa richiesta. In tal senso si richiama il principio di recente formulato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti secondo cui "*ciò che il legislatore richiede ai fini dell'osservanza del parametro della correttezza della spesa è che il destinatario del contributo pubblico dimostri l'inerenza della spesa sostenuta con la finalità istituzionale cui è*

sottesa e l'effettività dell'impiego" (cfr. SS.RR. in s.c., sent. n. 10/2017/EL).

Nel caso all'esame, invero, la spesa sostenuta trova fondamento non nell'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali connessi al rapporto contrattuale di lavoro (ed alla prestazione lavorativa di cui il Gruppo si è giovato), ma nell'adempimento tardivo degli obblighi medesimi, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi conseguenza diretta del detto inadempimento e priva di utilità per il Gruppo medesimo.

In ragione di quanto sopra, pertanto, la Sezione accerta l'irregolarità della spesa pari a € 1.105.35 per il ritardato pagamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali, e precisamente per il pagamento di sanzioni per morosità, per un importo pari a € 790,43 , e di oneri di riscossione per un importo di € 314,92.

Si riporta di seguito la tabella illustrativa dei dati come accertati dalla Sezione:

Rendiconto come da regolarizzare

(in euro)

SPESE DI FUNZIONAMENTO		Importi
Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	(a)	28.587,66
Fondi trasferiti per spese di funzionamento	(b)	13.403,62
Totale entrate disponibili nell'esercizio per spese di funzionamento	**e = (a+b)**	**41.991,28**
Spese consulenze, studi e incarichi	(d)	5.055,90
Altre spese (595,50 oneri bancari + 47,61 importo versato al Consiglio regionale)	(e)	643,11
Totale spese di funzionamento	**f = (d+e)**	**5.699,01**
FONDO CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	**g = (e-f)**	**36.292,27**

SPESE DI PERSONALE		Importi
Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	(h)	52.677,84
Fondi trasferiti per spese di personale	(i)	35.001,00
Totale entrate disponibili nell'esercizio per spese di personale	**l = (h+i)**	**87.678,84**
Spese per il personale sostenute dal gruppo	(m)	30.980,04
Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale da rendiconto	*(n)*	*20.357,90*
Somme ritenute irregolari per sanzioni per morosità e oneri di riscossione	*(o)*	*1.105,35*
Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale da rettificare	p = (n-o)	19.252,55
Totale spese di personale	**q = (m+p)**	**50.232,59**
FONDO CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	**r = (l-q)**	**37.446,25**

SITUAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA		Importi
Fondo iniziale di cassa complessivo	s = (a+h)	81.265,50
Entrate riscosse nell'esercizio	t = (b+i)	48.404,62
Uscite pagate nell'esercizio	u = (f+q)	55.931,60
FONDO CASSA FINALE COMPLESSIVO	**v = (s+t-u)**	**73.738,52**

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, commi da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti di cui in motivazione, la regolarità del rendiconto per l'esercizio 2017 ad eccezione della spesa di € 1.105.35 per il pagamento delle sanzioni per morosità e oneri di riscossione di contributi previdenziali

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, nella formulazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e, per conoscenza, al Presidente della regione Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018.

Il Relatore — Il Presidente

Oriella Martorana — Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria il 27 aprile 2018

Il Funzionario preposto al servizio di supporto

Aurelio Cristallo